



**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE I COMPITI DEI  
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA  
RLS**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA D.G. N. 505 DEL 21/03/2023**

# SOMMARIO

## **PREMESSA**

**ART. 1** RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA – RLS

**ART. 2** DESIGNAZIONE

**ART. 3** DIRITTI ED OBBLIGHI DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

**ART. 4** FORMAZIONE SPECIFICA

**ART. 5** ATTRIBUZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

**ART. 6** RIUNIONI PERIODICHE

**ART. 7** ENTRATA IN VIGORE

**ART. 8** DISPOSIZIONI FINALI E NORMA DI RINVIO

## **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'ASL BAT E LE OO.SS. RAPPRESENTATIVE DELLE  
TRE AREE DI CONTRATTAZIONE COMPARTO, DIRIGENZA SANITARIA E  
DIRIGENZA PTA.**

**PREMESSA**

L'Azienda ASL BAT adotta il presente regolamento, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto della normativa legale e contrattuale vigente in materia, al fine di dettare la disciplina interna per le modalità di designazione ed attribuzioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza – RLS, figura che costituisce una specifica forma di rappresentanza di tutti i lavoratori per le funzioni consultive e partecipative previste dall'art. 47 del D.lgs. 81/2008.

**ART. 1**  
**RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA – RLS**

1. Il D.lgs. n.81/2008 definisce il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza come “*Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro*”. Il Rappresentante dei lavoratori opera in forma collegiale con riferimento a tutti i lavoratori dell’Azienda ASL BAT, indipendentemente dalla sua afferenza ad una delle tre aree di contrattazione integrativa (Comparto, Dirigenza Sanitaria e Dirigenza PTA).
2. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza non hanno funzioni negoziali che sono invece proprie della RSU né sono soggetti, ai sensi della vigente normativa, alle sanzioni previste dal D.lgs.n. 81/2008.

**ART. 2**  
**DESIGNAZIONE**

1. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sono individuati su designazione effettuata, con riferimento alle tre aree di contrattazione, rispettivamente dalla RSU per il comparto e dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali per la Dirigenza Sanitaria e per la Dirigenza PTA.
2. Tenendo conto della complessità organizzativa aziendale, della presenza in Azienda di ulteriori lavoratori e di soggetti non inquadrabili come dipendenti, ricompresi nell’ampia accezione della definizione di lavoratori dettata dall’art. 2, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 81/2008<sup>1</sup> e della compresenza, nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, di tre aree di contrattazione collettiva, il numero dei Rappresentante dei Lavoratori è fissato complessivamente in 9 unità, così suddiviso:
  - n. 6 per il Comparto
  - n. 2 per la Dirigenza Area Sanità
  - n. 1 per la Dirigenza PTA
3. La RSU del comparto e le Rappresentanze sindacali aziendali della Dirigenza si impegnano a comunicare all’Azienda i nominativi designati quali Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza entro 30 gg. dalla nomina dei nuovi rappresentanti rispettivamente della RSU e della RSA.
4. I nominativi dei RLS sono debitamente comunicati all’INAIL ai sensi di legge.
5. Qualora uno o più RLS non potessero più esercitare la funzione attribuita dalle rappresentanze sindacali, le stesse procederanno alla loro sostituzione, onde evitare soluzioni di continuità, attraverso la designazione di un nuovo componente dell’area di contrattazione di afferenza. In caso di dimissioni, il RLS dimissionario esercita le funzioni sino al subentro del sostituto e, comunque,

---

<sup>1</sup> Oltre al personale dipendente, il personale universitario integrato nell’attività assistenziale, il personale con contratti di lavoro autonomo, gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, chiunque frequenti, autorizzato, luoghi dell’Azienda che, in ragione dell’attività specificamente svolta, sono esposti a rischi individuati nel documento di valutazione.

non oltre sessanta giorni dalle dimissioni. Nel caso di dimissioni della RSU, i RLS esercitano le proprie funzioni fino a nuova designazione e comunque non oltre 60 giorni.

6. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza durano in carica tre anni. Al termine del triennio d'incarico i RLS, in quanto rieleggibili, possono essere designati nuovamente.
7. L'esercizio delle funzioni di RLS è incompatibile con la nomina di Responsabile o addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione e con la nomina dei Preposti e dei Dirigenti di Struttura.
8. Non è prevista una retribuzione o compenso aggiuntivo a favore dei RLS per l'esercizio delle attività ascrivibili alla nomina.

### **ART. 3 DIRITTI ED OBBLIGHI DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA**

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli (art. 50, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008).
2. Viene attivata una sezione dedicata ai RLS sulla intranet aziendale, denominata RLS, atta ad accogliere la pubblicazione dei documenti di interesse generale, ivi compresi gli atti di nomina dei componenti RLS, nonché un indirizzo di posta elettronica aziendale dedicato per ricevere e/o trasmettere le comunicazioni intra-aziendali.
3. L'Azienda rende, altresì, disponibile ai RLS una sede logistica, per l'espletamento delle attività, che può essere anche individuata nella sala della RSU e una postazione PC.
4. È, altresì, garantita la partecipazione dei RLS a iniziative, convegni e congressi organizzati dall'Azienda in materia di Igiene e Sicurezza dei lavoratori.
5. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza devono
  - avvertire per iscritto la Direzione Strategica ed i Responsabili delle strutture aziendali interessate dei rischi individuati nel corso delle visite ai luoghi di lavoro;
  - collaborare, nell'ambito delle proprie competenze, con l'Azienda e con i Servizi interni di pertinenza, in materia di sicurezza, prevenzione, protezione ed igiene nei luoghi di lavoro, per il raggiungimento degli scopi previsti dalla normativa e dalla contrattazione collettiva;
  - garantire discrezione e riservatezza sulle eventuali informazioni di carattere riservato di cui viene a conoscenza nell'esercizio del mandato, impegnandosi a non fornire a terzi informazioni di qualsiasi natura riguardanti l'esercizio della funzione ascritta.
6. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute

nel Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'articolo 26, comma 3, del T.U., nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.

#### **ART. 4 FORMAZIONE SPECIFICA**

1. L'Azienda si fa carico, tramite il Servizio di formazione e il Servizio di Prevenzione e Protezione, di fornire ai Rappresentanti dei Lavoratori il percorso formativo specifico previsto dall'art. 37, commi 10-14, D.Lgs 81/2008 per potere attendere alle mansioni di cui all'incarico in oggetto, ricomprendendo almeno gli aggiornamenti normativi; l'evoluzione dei rischi esistenti; l'insorgenza di nuovi rischi; dispositivi di protezione; metodologia di comunicazione, quale percorso costituente requisito essenziale per lo svolgimento delle attività ascrivibili alle competenze dei Rappresentanti.
2. Il predetto modulo di formazione di base viene volta per volta integrato, laddove vengano introdotte innovazioni rilevanti.
3. La formazione di che trattasi si connota come attività di servizio.

#### **ART. 5 COMPITI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA**

1. Le attribuzioni dei Rappresentanti dei Lavoratori sono quelle derivanti dalla specifica disciplina vigente in materia ed in particolare quelle previste dall'articolo 50, primo comma, D.lgs. n.81/2008:

*“Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:*

- a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;*
- b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;*
- c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;*
- d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;*
- e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;*
- f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;*

g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;  
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;  
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;  
l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;  
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;  
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;  
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro”.

2. Per l'espletamento degli adempimenti previsti ai punti b), c), d) g), i) ed l) dell'articolo 50, comma I, D.lgs. N.81/2008 le funzioni sono espletate durante l'orario di lavoro.

3. Le altre funzioni, esercitabili ad iniziativa di parte, sono esercitate utilizzando un **monte ore annuo pari a 40 ore** retribuite per ogni rappresentante, con la possibilità di gestione flessibile nell'ambito del monte ore complessivo definito e comunicato all'Azienda da parte del referente RLS.

4. In particolare:

- ✓ Viene garantito ai Rappresentanti dei lavoratori il diritto di accesso nei luoghi di lavoro - previa comunicazione al Direttore Generale, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e al Responsabile della Struttura/Servizio interessato;
- ✓ Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro è esercitato nel rispetto delle esigenze produttive ed organizzative e deve svolgersi congiuntamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o all'addetto da questi delegato.
- ✓ I Rappresentanti dei lavoratori sono consultati preventivamente in ordine alla Valutazione dei Rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione in Azienda.
- ✓ L'azienda e le parti sindacali fanno pervenire periodicamente ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza le informazioni concernenti la sicurezza, i programmi di formazione del personale in materia di igiene e sicurezza e l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dell'ambiente di lavoro, nonché le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza e autorità competenti in materia di salute, sicurezza, prevenzione ed igiene.
- ✓ I Rappresentanti dei Lavoratori hanno diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale inerente il Documento di Valutazione dei Rischi, la documentazione aggregata (anonima) relativa agli infortuni sul lavoro e malattie professionali e di esposizione ai rischi rilevanti.

- ✓ Le specifiche richieste e/o proposte dei Rappresentanti dei Lavoratori devono essere inoltrate alla Direzione Generale Aziendale e, laddove possibile, le stesse devono essere riscontrate entro il termine di giorni trenta dai servizi di competenza assegnatari delle richieste in parola.

## **ART. 6 RIUNIONI PERIODICHE**

1. L'ASL BAT indice periodicamente, mediante il Servizio di Prevenzione e Protezione, la riunione periodica per la prevenzione e protezione dai rischi come richiesto dalla normativa vigente. I Rappresentanti dei Lavoratori vengono convocati con congruo anticipo, almeno dieci giorni prima, per la partecipazione alle predette riunioni. La convocazione viene trasmessa ai singoli RLS, i quali provvederanno a comunicarla ai Responsabili del servizio di assegnazione. Possono essere previsti, altresì, incontri periodici ulteriori da formalizzare con la stessa metodica, salvo casi di assoluta e provata urgenza.
2. La mancata partecipazione ad incontri e riunioni da parte del Rappresentante dei Lavoratori va comunicata e giustificata preventivamente al datore di lavoro da parte dell'interessato.
3. La ripetuta mancata partecipazione agli eventi in parola viene comunicata alla Rappresentanza sindacale dell'area di contrattazione di afferenza, al fine di consentire la sostituzione del Rappresentante dei Lavoratori inadempiente secondo le valutazioni discrezionali della medesima.

## **ART. 7 ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera che lo approva.  
È fatto obbligo a ciascuno di osservare e di far osservare le norme ivi contenute.

## **ART. 8 DISPOSIZIONI FINALI E NORMA DI RINVIO**

1. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza non possono subire alcun pregiudizio o discriminazione a causa dello svolgimento della propria attività.
2. Il sistema valutativo, l'accesso alle risorse del salario accessorio, la partecipazione a progetti incentivanti o la progressione di carriera non possono subire, quindi, pregiudizio alcuno a causa dell'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento.
3. Per tutto quanto non disciplinato nel presente Regolamento si rinvia alla disciplina normativa e/o contrattuale di riferimento vigente.



## **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

- Art. 2087 codice civile “*Tutela delle condizioni di lavoro*”
- Art. 9 Legge n. 300/1970 “*Tutela della salute e dell’integrità fisica*”
- CCNQ sottoscritto il 10.07.1996
- Art. 17 D.lgs. n. 81/2008 “*Obblighi del datore di lavoro non delegabili*”
- Art. 18 D.lgs. n. 81/2008 “*Obblighi del datore di lavoro e del dirigente*”
- Art. 37 D.lgs. n. 81/2008 “*Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti*”
- Art. 47 D.lgs. n. 81/2008 “*Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza*”
- Art. 50 D.lgs. n. 81/2008 “*Attribuzioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza*”